

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2163 del 22/04/2026
Oggetto	Variante con regolarizzazione di concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso rampa carrabile e manufatto di scarico acque depurate in sponda sinistra del Po di Primaro in Via Froldo n. 86 in Comune di Ferrara. Proc. Cod. FEPPT0615 Richiedente: Rossi Giuseppina
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2285 del 22/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventidue APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l’art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”*. *Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021*;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

**RICHIAMATA** la determinazione n. DET-AMB-2022-2765 del 01/06/2022 con la quale il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni sede di Ferrara ha rilasciato per 12 anni alla Sig.ra Rossi Giuseppina, C.F. RSSGPP52P57D548L, la concessione relativa all’occupazione di un’area del demanio idrico del Fiume Po di Primaro nel Comune di Ferrara, ad uso rampa carrabile, individuata al foglio 375 fronte particella 355 (privata) del Comune di Ferrara FE);

**VISTO** il verbale di illecito amministrativo numero FE24V0030/2024 del 08/04/2024 elevato alla Sig.ra Rossi Giuseppina, C.F. RSSGPP52P57D548L, per occupazione abusiva di mappale del demanio Idrico con manufatto di scarico acque depurate, la cui sanzione risulta pagata;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta in data 22/07/2024 registrata al Prot. n. PG/2024/133647 di pari data con cui la Sig.ra Rossi Giuseppina, C.F. RSSGPP52P57D548L residente in piazza Giuseppe Verdi n. 20 nel Comune di Portomaggiore (FE), ha presentato domanda di variante a concessione vigente relativa all’occupazione afferente la medesima area demaniale assentita con determina n. DET-AMB-2022-2765 del 01/06/2022 rilasciata dal Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni sede di Ferrara;

**DATO ATTO** dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 252 del 08/10/2025 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al

rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060017 "Po di Primaro e Bacini di Traghetto";

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

- Regione Emilia-Romagna Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane (Valutazione d'incidenza del 18/02/2026 Prot. 18/02/2026.0030990.E);
- Comune di Ferrara (Riscontro Prot. 16/10/2025.0183057.E);
- Comune di Ferrara (Parere ai fini Ambientali Prot. 07/10/2025.0176591.E)
- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 4470 del 17/12/2025 conservato in atti al Prot. 19/12/2025.0226687.E);

che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso;
- è stato versato in data 17/05/2022 un deposito cauzionale pari a euro 250,00;

**RITENUTO** pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare con variante alla Sig.ra Rossi Giuseppina, C.F. RSSGPP52P57D548L, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Primaro sita in via Froldo, n. 86 in Comune di Ferrara, catastalmente identificata di fronte alla part. 206 (proprietà privata) del foglio 357 del Comune di Ferrara per uso rampa carrabile e manufatto di scarico acque depurate, codice pratica FEPPT0615;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2037**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 21/04/2026 (Prot. 22/04/2026.0073044.E);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 248,87 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa e alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio Idrico

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

(firmato digitalmente)

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Rossi Giuseppina, C.F. RSSGPP52P57D548L (cod. pratica FEPPT0615).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Primaro, individuata di fronte alla part. 206 (proprietà privata) del foglio 357 del Comune di Ferrara come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso rampa carrabile e manufatto di scarico acque depurate.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di

perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2037.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ**

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od

omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa,

come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

## ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 4470 del 17/12/2025 conservato in atti al Prot. 19/12/2025.0226687.E dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Distretto Reno:

*“1. La rampa carrabile e il manufatto di scarico sono catastalmente allibrati di fronte alla part. 206 (proprietà privata) del fg 357 del Comune di Ferrara.*

*2. È fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea posta in prossimità della rampa – a monte e a valle della stessa - sulla scarpata e sul fronte arginale (stradale) in confine con la proprietà privata.*

*3. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.*

*4. La Richiedente è tenuta alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.*

*5. È consentita la copertura del piano viabile con idoneo materiale di pavimentazione.*

*6. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato alla Richiedente.*

*7. È fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea per un tratto di almeno 5,00 metri in destra e 5,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.*

*8. La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.*

9. *La Richiedente rimane completamente responsabile delle opere, della loro presenza e relativa manutenzione; qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche, sue pertinenze e/o a terzi a causa dei manufatti in argomento, verrà imputato alla Richiedente, che dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione, a proprie cure e spese, e con le prescrizioni che questo Ufficio vorrà impartire.*
10. *Qualora la presenza del manufatto di scarico dovesse provocare erosione di sponda, la Richiedente dovrà provvedere al ripristino della sponda stessa, previa autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio.*
11. *Qualora il corpo idrico dovesse provocare erosione di sponda, la Richiedente potrà provvedere al consolidamento della sponda stessa, ai sensi del R.D. 523/1904, a propria cura e spese, previa autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio.*
12. *Considerato che la quota di scarico può essere interessata dalle piene del Po di Primaro, sarà onere della Richiedente Valutare gli effetti di un eventuale rigurgito sul corretto funzionamento del sistema di scarico prevedendo l'installazione di opportuni sistemi anti-allagamento del tipo valvole 'a clapet', o similari. A tale proposito, dagli ultimi studi in possesso di questo Ufficio, si informa che il livello ipoteticamente raggiungibile nel tratto di Po di Primaro in argomento si attesta a m + 6,47 s.l.m.m. per tempo di ritorno di 50 anni.*
13. *È fatto obbligo alla Richiedente di verificare, dopo ogni evento di piena, il corretto funzionamento del sistema anti-allagamento del manufatto di scarico, anche al fine dell'eventuale rimozione di materiale flottante che dovesse inibire il funzionamento dello stesso.*
14. *La Richiedente è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico e i fabbricati di proprietà è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi. A questo proposito, si rimanda al livello di quota indicato al punto 12. È onere della Richiedente prevedere interventi a protezione della proprietà privata, da eseguirsi a proprie cure e spese, presentando ipotesi progettuali a questo Ufficio.*

15. La Richiedente ha l'obbligo, ai sensi del R.D. 523/1904, di mantenere libera da qualunque ingombro e/o ostacolo di qualunque natura, la fascia di vincolo idraulico della larghezza di almeno m 5,00 (cinque metri) dal ciglio superiore di sponda deputata alle attività di polizia idraulica, indipendentemente dalla proprietà.

16. Il tratto di tubazione interrata dovrà pertanto essere adeguatamente protetta, in particolare nella fascia di rispetto idraulico deputata alle attività di polizia idraulica e al transito dei mezzi di servizio di questa Agenzia, come indicato ai punti precedenti.

17. La Richiedente è tenuta a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della Richiedente qualora la stessa non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

18. Ogni modifica e/o intervento alle opere assentite, o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere di questa Agenzia.

19. Questo Ufficio non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico della Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

20. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni diversi da quanto autorizzato.

21. Questa Agenzia resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

22. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C.– U.T. di Ferrara, può prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti del rilevato arginale o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio scrivente.

23. Nell'eventualità che questo Ufficio Territoriale, nell'esecuzione di propri lavori per motivi di sicurezza idraulica e/o di pubblica incolumità, dovesse danneggiare i manufatti in argomento, anche a causa del transito con automezzi di questa UT e/o mezzi d'opera, la Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla riparazione dei danni, con le prescrizioni e le modalità che lo scrivente vorrà impartire.

24. Considerato il vincolo idraulico a cui è sottoposta l'area golenale del Po di Primaro, nonché tutti i fabbricati di proprietà in essa ubicati e i manufatti relativi al rilascio della concessione, si prescrive di richiamare integralmente il presente nulla osta idraulico in tutti i futuri atti di compravendita degli immobili e dei terreni di proprietà privata.

25. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

#### **ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**